

Edizione di mercoledì 15 Marzo 2023

CASI OPERATIVI

Individuazione del corretto codice ATECO per le lezioni di musica
di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in società di persone
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Invio dei corrispettivi entro la mezzanotte obbligatorio
di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – prima parte
di Guido Martinelli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Auto in uso promiscuo ai dipendenti dedotte al 70%
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BUSINESS ENGLISH

Key tips to improving your Business English
di Tom Roper

CASI OPERATIVI

Individuazione del corretto codice ATECO per le lezioni di musica di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Una Srl con codice ATECO 85.52.09 altra formazione culturale svolge le seguenti attività:

- lezioni di musica individuale e
- concerti musicali

Vorrei un vostro pare sul codice Iva da applicare sia per una attività che l'altra.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in società di persone

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



Un tema delicato che di tanto in tanto concentra l'interesse degli operatori, ed in modo particolare in questo periodo, è la corretta **determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in società di persone** in regime di contabilità semplificata.

La questione assume una rilevante attualità poiché le società in contabilità semplificata che vorranno **assegnare l'immobile ai soci** dovranno considerare quale sarà l'eventuale gravame fiscale che si genererà sugli stessi.

In linea generale tale imponibile non costituirebbe, ovviamente, un reddito da capitale, bensì un **reddito "partecipativo"** (anche se non esiste la categoria reddituale del reddito da partecipazione quindi si tratterebbe di un **reddito di impresa attribuito al socio**), tuttavia determinato come un reddito da capitale, cioè per differenza tra la somma in denaro o il valore normale del bene ricevuto ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Sul punto è chiara la [circolare 37/E/2016](#) quando afferma che per l'assegnazione agevolata non si può ritenere che in tutti i casi il socio non subisca alcuna tassazione a causa del fatto che già è stata versata dalla società l'imposta sostitutiva: ***"Questo differenziale negativo non può essere attribuito al meccanismo di applicazione della disciplina agevolativa in esame, ma a vicende ad essa estranee quali, ad esempio, la circostanza che il socio assegnatario abbia acquistato la partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società. In tal caso, pertanto, non possono trovare applicazione le norme specifiche previste dalla disciplina agevolativa in esame, ma quelle ordinarie che prevedono la tassazione come utile di tale differenziale negativo ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del Tuir, eventualmente tassabile separatamente, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera l, del Tuir"***.

Vero è che in linea generale i soci di società di persone in contabilità ordinaria difficilmente si troveranno nella condizione di far emergere un imponibile: infatti il costo della partecipazione

viene incrementato dagli **utili attribuiti fiscalmente per trasparenza ma non distribuiti**, oltre ad essere incrementato dall'imponibile su cui la società ha versato l'imposta sostitutiva.

Quindi, attribuendo l'immobile al socio, il plusvalore eventuale è "coperto" dall'imposta sostitutiva, ed il resto delle riserve distribuite è già insito nel costo della partecipazione (o come riserve di utile o di capitale).

Non si può escludere, tuttavia, che in determinati e rari casi, si **formi un imponibile**: potrebbe essere l'ipotesi nella quale la partecipazione sia stata **acquistata per un corrispettivo molto ridotto** (ad esempio acquisto tra parenti), e quindi minore rispetto al valore del patrimonio netto esistente nella società.

Vi sono però anche casi in cui l'imponibile da assegnazione in capo al socio può nascere per effetto della **determinazione del costo partecipazione**, o meglio per le difficoltà a procedere a tale determinazione.

È il caso specifico delle **società di persone in contabilità semplificata** per le quali non vi è una deroga dal processo di determinazione del costo della partecipazione così come determinato dal combinato disposto dell'[articolo 47, comma 7](#), e [68, comma 6, Tuir](#).

In questo senso ancora la [circolare 37/E/2016](#) afferma chiaramente che: " *La medesima tassazione in capo al socio potrebbe verificarsi, peraltro, anche nel caso in cui l'assegnazione sia effettuata da società in contabilità semplificata, non essendo prevista una specifica deroga in tal senso dalle norme del Tuir. Si tratta anche in questo caso di un **reddito che assume la natura di utile**. Al riguardo, si precisa che il costo fiscale della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve essere determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall'[articolo 68, comma 6 del Tuir](#)*".

Ma se **non** vi sono **deroghe per la determinazione del costo della partecipazione** per società di persone il procedimento non può che essere il seguente: capitale sociale sottoscritto e versato, aumentato degli utili fiscalmente attribuiti per trasparenza, decrementato degli utili distribuiti ed altresì decrementato per effetto delle perdite fiscali altrettanto attribuite.

È immediato notare come sia complesso stabilire, per società che non hanno un regime contabile che permetta di identificare un patrimonio netto, sia l'elemento **utile** attribuito per trasparenza (salvo monitorare le dichiarazioni dei redditi degli anni pregressi) sia, e soprattutto, l'elemento **riserve distribuite**, non disponendo di movimenti bancari contabilizzati.

Tale difficoltà può essere superata solo con due **percorsi alternativi**:

1. rinunciare al computo degli utili attribuiti per trasparenza e a quelli distribuiti limitandosi a considerare la **quota percentuale di capitale sociale**. È chiaro che utilizzando questa prima soluzione si avrà quasi certamente un **reddito imponibile per effetto della assegnazione**;

2. una seconda ipotesi è quella di immaginare la **costruzione di uno stato patrimoniale iniziale** (come se si aderisse al regime di contabilità ordinaria), attestando così l'entità del patrimonio netto e considerando che per la differenza con il capitale sociale esso può essere definito **riserva di utile non distribuita** (quindi incrementale del valore della partecipazione).

A tale riguardo diventa importante chiarire **l'effetto, sul costo della partecipazione**, di una eventuale **rivalutazione** dei beni eseguita nel passato.

È noto che il **saldo attivo generato in regime di contabilità semplificata** non è mai una riserva in sospensione di imposta, nemmeno se la società aderisse al regime ordinario facendo emergere nel patrimonio netto il saldo attivo stesso.

Ma possiamo dire che, avendo versato l'imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale della rivalutazione, il saldo attivo, quale riserva di utili, **incrementi il costo della partecipazione?**

A parere di chi scrive la **risposta deve essere positiva** per motivi di carattere logico-sistematico.

Infatti immaginiamo che **non sia stata eseguita la rivalutazione** e che cedendo il cespite si rilevi una **plusvalenza tassabile per attribuzione ai soci**: in tal caso nessuno dubiterebbe che tale imponibile incrementa il costo della partecipazione.

Ebbene, la rivalutazione con imposta sostitutiva **anticipa l'emersione della plusvalenza già tassando** (sebbene con imposta agevolata, ma questo è l'effetto *appeal* voluto dal legislatore) la medesima.

Ora essendo il maggior valore rivalutato un dato fiscalmente **riconosciuto non dovrebbero sussistere dubbi sulla possibilità di considerare tale incremento patrimoniale come una riserva di utili** attribuita ai soci e, come tale, **incrementale del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**.

Sul punto **non constano pronunce ufficiali della Agenzia delle Entrate** ma solo un Interpello simile della DRE Lombardia del 23.02.2009 che, pur se con riferimento ad una questione non del tutto uguale, aveva espresso parere contrario a tale riconoscimento.

L'interpello non è mai stato seguito da una pronuncia della Agenzia Centrale, per cui sul tema si auspica un ripensamento.

IVA

Invio dei corrispettivi entro la mezzanotte obbligatorio

di **Alessandro Bonuzzi**



Diversi esercizi commerciali svolgono un'attività che comporta la chiusura al pubblico del locale **oltre la mezzanotte del giorno di apertura**. Si tratta generalmente di **ristoranti** e **bar**, ma la questione riguarda anche le **farmacie**, tenute a garantire il turno notturno.

In una tale circostanza occorre prestare attenzione alle modalità di “**chiusura della cassa**”, ossia di chiusura del **registratore telematico** (RT), atteso che i corrispettivi hanno un riferimento temporale con cadenza **giornaliera**.

Preliminarmente, si deve ricordare che:

- la **memorizzazione** dei corrispettivi deve essere effettuata al momento di **effettuazione** dell'operazione e, quindi, in linea generale, di emissione del **documento commerciale**;
- la **trasmissione** dei dati dei corrispettivi di ciascuna giornata deve essere effettuata **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione e, quindi, dalla data di **elaborazione** del **file xml** contenente i dati relativi ai corrispettivi della giornata.

La **creazione** del **file xml** contenente i dati dei corrispettivi giornalieri da trasmettere all'Agenzia delle entrate avviene tramite l'operazione di **chiusura giornaliera** del **RT**. La chiusura di cassa, infatti, origina un file con **sigillo elettronico** che garantisce l'**autenticità**, l'**integrità** e l'**inalterabilità** dei dati nonché l'**accessibilità** “protetta” agli stessi.

In altri termini, i corrispettivi giornalieri vengono memorizzati con l'operazione di chiusura giornaliera, tantoché essi sono **imputati** nel giorno in cui viene effettuata la **chiusura giornaliera** del RT.

Ed in effetti, per le giornate in cui **non viene effettuata la chiusura giornaliera** (ad esempio il giorno di chiusura del negozio), il RT produce in automatico un file con i dati di tali giornate indicando l'importo dei corrispettivi a “**zero**”.

Atteso un tal meccanismo di funzionamento del sistema, pare evidente che per le imprese che esercitano un'attività il cui orario di chiusura va oltre la mezzanotte del giorno di apertura – bar, ristoranti, farmacie, eccetera – **è necessario provvedere ad una chiusura del RT entro la mezzanotte**, in modo che i corrispettivi relativi alla giornata siano **correttamente “imputati”** ad essa.

Ciò è fondamentale affinché la **liquidazione periodica** dell'Iva venga **elaborata correttamente**, soprattutto con riferimento ai **giorni posti alla fine del periodo di liquidazione dell'imposta** (mensile o trimestrale).

Sul punto le **specifiche tecniche** affermano che *“in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una **prima chiusura** di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura”*.

Così l'esercente un'attività con:

- un orario di apertura nel giorno “x” e
- un orario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno “x” e, dunque, nel giorno “x+1”,

al fine di liquidare correttamente l'Iva, deve effettuare una **chiusura giornaliera del RT entro** – ossia in prossimità – **la mezzanotte del giorno “x”** e una seconda chiusura al **termine effettivo dell'attività**. In tal modo, i corrispettivi **“battuti”** il giorno “x” vengono imputati al giorno “x”.

Se invece l'esercente provvedesse ad effettuare la chiusura giornaliera **solo al termine effettivo dell'attività** – quindi oltre la mezzanotte del giorno “x” – i **corrispettivi del giorno “x” verrebbero imputati al giorno “x + 1”**. In tal caso, laddove il giorno “x” fosse l'**ultimo giorno del periodo di liquidazione** (ossia l'ultimo giorno del mese in ipotesi di liquidazione dell'Iva con cadenza mensile), l'Iva relativa ai corrispettivi del giorno “x” verrebbe **versata in ritardo**, entrando nella liquidazione dell'Iva del periodo di liquidazione **successivo** rispetto a quello corretto.

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – prima parte

di **Guido Martinelli**



Il Ministro Abodi ha confermato, sia nella audizione presso le commissioni della Camera che hanno in atto una indagine sullo sport, sia in varie uscite pubbliche che, sia pure, forse, con qualche innovazione, **il D.Lgs. 36/2021 nelle parti di maggiore impatto per i sodalizi sportivi, avrà efficacia dal prossimo 1° luglio.**

Proviamo, quindi, a disegnare un percorso di quali possano essere i suggerimenti da dare per farsi trovare “pronti” alla data indicata.

Quanto sarà indicato varrà, salvo diversa espressa indicazione, sia per le associazioni che per le società sportive dilettantistiche

Andrà **riletto lo statuto sociale**. In particolare si dovrà porre attenzione a che:

1. **l'oggetto sociale preveda lo svolgimento in via principale di attività sportive;**
2. sia espressamente prevista la possibilità di svolgere **attività secondarie e strumentali;**
3. nel caso in cui sia prevista la **clausola di incompatibilità del ruolo di amministratore** in più sportive affiliate al medesimo organismo, è necessario adeguarla al nuovo testo recato dall'[articolo 11 D.Lgs. 36/2021](#);
4. verificare che l'eventuale **norma sul divieto di lucro indiretto** sia conforme a quanto previsto dal [comma 2 dell'articolo 8](#) del decreto in esame.

Nel caso in cui la sportiva volesse poi richiedere anche **l'iscrizione al Runts**, così diventando anche ente del terzo settore, si rende necessario verificare anche la conformità alle previsioni del D.Lgs. 117/2017.

In tale ultimo caso, si ricorda, le associazioni dovranno **espressamente prevedere anche l'elettorato attivo** in capo ai propri associati minorenni da esercitarsi per il tramite di chi ne detiene la responsabilità genitoriale.

Le società di capitali e le cooperative dovranno valutare l'opportunità di inserire o meno in statuto la parziale distribuzione di utili prevista ai commi 3, 4, 5 dell'[articolo 8](#) del decreto.

Si segnala che, nel caso in cui si decidesse di andare in questa direzione, potrebbero venire meno le agevolazioni fiscali espressamente previste per le ssd "non lucrative".

Il decreto non fissa termini entro i quali dovranno essere operate queste modifiche statutarie da parte dei soggetti che erano già iscritti al Registro Coni.

Riteniamo che trovi comunque applicazione [l'articolo 10, comma 4](#), e, pertanto, in caso di verifica da parte degli ispettori del dipartimento, questi diffideranno: *"gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico"*.

Si pone il tema di cosa possa accadere, nelle more della regolarizzazione degli statuti, in caso di **verifica da parte della Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza**.

Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito con atto avente forza di legge e, pertanto, da considerarsi a tutti gli effetti un **registro pubblico** (contrariamente al vecchio registro Coni che, essendo nato da un atto amministrativo, ovvero da delibera Consiglio Nazionale del Coni, non poteva avere efficacia certificativa).

Pertanto si ritiene che, fino ad un eventuale provvedimento di cancellazione, in caso di verifica fiscale, non possa essere disconosciuta la natura di associazione o società sportiva dilettantistica a causa di carenze quali quelle sopra indicate.

Gli adempimenti di cui al [comma 6 dell'articolo 33](#) (nomina del responsabile della protezione dei minori) potranno essere posticipati fino alla data di approvazione dello specifico decreto che dovrà essere emanato in materia entro il 30 giugno 2024.

Dovrà essere, infine, verificato che tutti i propri tesserati minorenni che abbiano comunque compiuto i 14 anni di età abbiano prestato personalmente (sottoscrivendolo) il loro assenso al tesseramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto in esame.

Definiti questi adempimenti che definiremo "civilistici", si dovranno affrontare i nuovi temi del lavoro sportivo.

Sarà quindi necessario fare un **elenco di tutti i soggetti** (atleti, tecnici, dirigenti, addetti all'impianto sportivo) che svolgono attività in favore o comunque per conto del sodalizio sportivo che dovranno essere suddivisi in 4 gruppi:

1. volontari;

2. lavoratori sportivi;
3. addetti all'impianto sportivo;
4. amministratori.

Tra i **volontari** inseriremo, indipendentemente dalla qualifica e dal tipo di attività svolta, tutti coloro i quali: *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ma esclusivamente con finalità amatoriali”*.

Potranno essere sia **tesserati** che **non tesserati** all'organismo affiliante di riferimento della sportiva.

Per ragioni pratiche (evitare la tenuta del registro dei volontari) appare opportuno tesserare tutti. Fatto ciò si verifica se tra le coperture assicurative garantite in automatico con il tesseramento esiste anche la **copertura per la responsabilità civile**.

Nel caso in cui così fosse **nessun altro adempimento sarà necessario porsi a tale titolo**.

Se la copertura per responsabilità civile, invece, non fosse presente nelle coperture offerte dall'ente affiliante sarà necessario **sottoscrivere una polizza assicurativa** per tale garanzia che copra tutti i tesserati del sodalizio sportivo.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Auto in uso promiscuo ai dipendenti dedotte al 70%

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî



La disciplina normativa della **deduzione dal reddito d'impresa** dei costi connessi all'utilizzo delle auto aziendali, pur prevedendo nella maggior parte dei casi delle forti limitazioni, prevede per alcune ipotesi degli spazi maggiori.

Va detto sin da subito che le **regole** relative alla deducibilità dei costi relativi ai veicoli a motore, contenute nell'[articolo 164 Tuir](#), si applicano **solamente ai mezzi ivi indicati**, con esclusione quindi dei beni che per loro natura non possono che essere utilizzati per soli scopi aziendali, quali gli autocarri, camion, ecc. (questi ultimi beni sono necessariamente strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa ed i relativi costi sono deducibili in base alle regole ordinarie).

Si tratta, in buona sostanza, dei **veicoli adibiti al trasporto di persone**, per i quali il predetto [articolo 164, comma 1, Tuir](#) prevede **tre fattispecie di deducibilità dei costi** (ammortamenti, canoni di leasing e di noleggio, carburanti e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, ecc.). La prima ipotesi, di **deducibilità integrale**, si realizza quando il mezzo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente quale bene strumentale nell'attività d'impresa (secondo la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, si tratta di fattispecie molto ristrette quali ad esempio le auto possedute dalle scuole guida e dalle società di noleggio), ovvero quando si tratta di veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi). Le altre due fattispecie, invece, sono entrambe a **deduzione limitata**, ma nelle seguenti differenti misure:

- del **20%** (elevata all'80% per agenti e rappresentanti di commercio) per i veicoli il cui utilizzo è diverso da quello illustrato in precedenza. Tale situazione subisce in realtà una doppia limitazione, poiché per quanto riguarda la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing non si tiene conto della parte di costo eccedente euro 18.075,99 (euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori), ovvero euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- del **70%** per i **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

In merito a quest'ultima ipotesi, la **circolare 48/E/1998** ha fornito alcune importanti indicazioni, precisando in primo luogo che la **concessione in uso promiscuo** (quindi anche per finalità personali) deve avvenire per la maggior parte del periodo d'imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro), e che tale utilizzo sia documentato (ad esempio nel contratto di lavoro).

Laddove l'utilizzo promiscuo avvenga per un periodo inferiore al predetto, si applicano **le ordinarie regole di limitazione alla deduzione del 20%**.

In presenza delle descritte condizioni, è bene ricordare che **la deduzione del 70% si applica a tutti i costi afferenti il veicolo** (ammortamenti, canoni di leasing o di noleggio e relative spese di impiego) senza alcuna limitazione di carattere assoluto.

Pertanto, a prescindere dal valore del veicolo, l'impresa assegnante può portare in deduzione il 70% delle spese sostenute, fermo restando **l'obbligo di attribuire il reddito in natura al dipendente determinato nella misura convenzionale** di cui all'[articolo 51, comma 4, lett. a\), Tuir](#) (l'importo è variabile in relazione alle caratteristiche di emissione di CO2 del mezzo assegnato).

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 47/E/2008](#), ha precisato che il suddetto limite del 70% si applica a **tutti i costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente**, e non solo per la parte eccedente il reddito attribuito allo stesso.

In altre parole, non è possibile dedurre integralmente i costi dell'auto fino a concorrenza del reddito (sia pure convenzionale) attribuito al dipendente, ed il 70% solo per quelli eccedenti.

Si ricorda, infine, che nel caso di **veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore**, la limitazione applicabile ai costi è quella ordinaria della deduzione del 20%, ferma restando la **deduzione integrale fino a concorrenza del benefit attribuito all'amministratore stesso** (determinato con le stesse regole previste per i dipendenti).

BUSINESS ENGLISH

Key tips to improving your Business English

di Tom Roper



As we have seen before, at an organizational level, **knowing** and **understanding** Business English has become **vitaly important** these days.

Whether **communicating** with upper-level management or **pitching** ideas to your clients.

Business English is playing an **important** role in the most **effective** communication. However, many people in the early stage of their career lack this skill at the start and **face difficulties** further down the line to establish themselves in a highly competitive market.

For this reason it is **crucially important** before you set off on your career journey, you should **learn** Business English.

In this article we will take a look at some key tips to help you improve your Business English, quickly:

1] Don't be afraid to talk to yourself

Although it is one of the first signs of madness: A key first step to learning and improving English is to **communicate** in English rather than any other language, however it isn't always possible with other people so start with **yourself**.

We usually tend to **think** and **communicate** in our mother tongue, but we should try to change this habit and **switch** to the English language.

This will allow you to be **confident** and able to speak in **public** too.

2] Read as many newspaper articles as possible

A newspaper can have various different sections, pick the most interesting piece of section for you and read it aloud.

Not only does this help to you keep **updated** but also **improves** your reading and writing skills.

Make reading newspapers daily a habit: Reading newspapers every day helps grow a strong **vocabulary**, as it has different ways of representing the same phrases and new words in it.

3] Try to speak English with your peers

Conversing in English with your peers, colleagues, friends is one of the **best** ways to learn to speak English.

Naturally, **mistakes** are bound to happen, however, the fear of making an error can lead to an inability to get over that psychological barrier. Removing any obstacles by speaking **regularly** with everyone and you won't be able to stop yourself.

Gather the **courage**, push yourself and take the **initiative** to give it a start.

4] Learn new vocabulary aloud

In our minds, while we practice saying things in English, we often speak **fluently**, however, when it comes to communicating with people, in reality, it becomes **difficult**.

For this reason it is important to learn **aloud**, (by reading new words and phrases and saying them at the same time) doing this you will understand where you are facing **difficulties**, what are the difficult words to **pronounce**, and what needs **improvement**.

5] Focus on listening more

Your **listening ability** is one of the principal important skills, not only for English but for **effective communication**.

To learn anything, first, you need to be a **good listener**.

Listen to how people speak, listen to English language news for your region or globally, and **watch** English TV series and movies.

With all these sources, they will combine to help you learn new words, different pronunciations and quickly improve your English Language skills.

6] Let the mistakes happen

Elbert Hubbard once said: “the greatest mistake a man can ever make is to be afraid of making one.”

To improve your use of English, you should allow yourself to **accept mistakes** and **learn from them**. You should not be afraid of what will be the results. Getting over this psychological barrier will be the **biggest step** you can make in your English Language learning process.

So there we have it, 6 key tips to really improve your Business English and quickly. If you have enjoyed this article or found it useful, please leave a comment and let us know if there is anything you would like us to focus on next time.

